

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1273)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1965 (V. Stampato n. 1452)

d'iniziativa dei deputati FODERARO, CAIAZZA, SAMMARTINO, MARZOTTO, BIMA, BARTOLE, SPINELLI, GASCO, ORIGLIA, HELFER, NAPOLITANO Francesco, BUFONE, NUCCI, BIANCHI Gerardo, FRANZO, e SIMONACCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° luglio 1965*

Modifiche all'articolo 50 delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici e di cerchi o di sistemi equivalenti.

La fascia battistrada di ogni pneumatico montato su autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi deve presentare ben visibili i rilievi sulla larghezza e per la superficie di rotolamento e, comunque, per un'altezza non inferiore ad un millimetro, misurata

sulla parte che aderisce alla carreggiata stradale; per i ciclomotori l'altezza minima è ridotta a millimetri 0,50.

Le disposizioni sopra dette non si applicano se gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori ed i filoveicoli non possono, per costruzione, superare i 20 chilometri orari. I pneumatici montati su detti veicoli e sui loro rimorchi, esclusi quelli trainati da animali, non debbono tuttavia mostrare le tele della carcassa.

Nessun pneumatico montato su autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore, filoveicolo o rimorchio deve presentare, sulla fascia battistrada o sui fianchi, delle lacerazioni, lesioni o abrasioni tali da mettere a nudo visibilmente la tela; le lesioni di scarsa entità o puntiformi non sono considerate dal presente comma.

Il cerchione delle ruote applicate sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, filoveicoli e rimorchi non deve presentare rilevanti deformazioni soprattutto ai bordi, nè crepe sul corpo del cerchione stesso.

Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la ammissibilità di sospensioni rigide.

Chiunque circoli con un veicolo nel quale manchino i pneumatici, ovvero questi ed i cerchi o sistemi equivalenti non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento, ovvero circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000; per i motoveicoli e i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

È ammessa l'oblazione ai sensi del successivo articolo 138 ».